

**PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies"**

**Iniziativa finanziata dall'Unione europea -- NextGenerationEU.**

**National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology**

**Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA**

**Codice progetto MUR: CN00000041 – CUP UNINA: E63C22000940007**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**



**DIPARTIMENTO DI FARMACIA**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO IN MODALITÀ ASP (APPLICATION SERVICE PROVIDER) PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI FORNITURA INSTALLAZIONE COLLAUDO E TRAINING DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA CON ANALIZZATORE A TRIPLO QUADRUPOLO INTERFACCIATO CON CROMATOGRAFO LIQUIDO (UHPLC) MEDIANTE CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. - CUP: E63C22000940007 - CUI: F00876220633202300008**

**Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha ad oggetto la fornitura in opera, l'installazione e la verifica di conformità di un'apparecchiatura nuova di fabbrica da dedicare ad analisi proteomiche e metabolomiche nei Laboratori del Dipartimento di Farmacia, come di seguito specificato:

SPETTROMETRO DI MASSA CON ANALIZZATORE A TRIPLO QUADRUPOLO INTERFACCIATO CON CROMATOGRAFO LIQUIDO (UHPLC) composto da:

- SPETTROMETRO DI MASSA CON SORGENTE DI TIPO ELETTROSPRAY E ANALIZZATORE A TRIPLO QUADRUPOLO
- SISTEMA UPLC/UHPLC COSTITUITO DA POMPA PER LA FORMAZIONE DI UN GRADIENTE BINARIO, MODULO DI TERMOSTATAZIONE DELLA COLONNA E AUTOCAMPIONATORE
- SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONALE
- GENERATORE DI AZOTO
- ESTENSIONE DI GARANZIA
- CORSO DI FORMAZIONE

La strumentazione scientifica, oggetto del presente capitolato, dovrà essere fornita completa di tutto il necessario al suo funzionamento. Nella fornitura, dovranno essere compresi, ove necessario, tutti i componenti hardware e software di ultima generazione presenti sul mercato per strumenti della medesima classe, al fine di offrire prestazioni in grado di soddisfare le esigenze del progetto.

La fornitura dovrà essere altresì dotata di tutti gli accessori necessari, anche eventualmente non rilevabili dal presente Capitolato, per dare la fornitura medesima finita e perfettamente funzionante.

Tutti i materiali, gli apparecchi e le apparecchiature fornite e funzionanti, devono essere della migliore qualità, lavorati a perfetta regola d'arte e corrispondenti al servizio a cui sono destinate. I sistemi dovranno essere certificati in conformità alle norme vigenti.

Sono incluse, quindi, nella fornitura i servizi accessori e connessi di consegna, installazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato, eventualmente integrate, laddove necessario, dalle indicazioni specificamente rese dal Responsabile Unico del Progetto, configurazione, collaudo, formazione ed avvio operativo dell'apparecchiatura, nonché la gestione in garanzia dell'apparecchiatura.

Il presente appalto è finanziato nell'ambito del progetto PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" Iniziativa finanziata dall'Unione europea -- NextGenerationEU -National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA – (Spoke 8).

## **Art. 2 – Disciplina dell'appalto**

Il presente appalto è regolato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle seguenti leggi e testi normativi:

- Decreto legislativo n. 36/2023, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- Decreto legislativo n. 50/2016, per le parti ancora in vigore secondo il regime transitorio;
- Decreto-Legge n. 77/2021 e s.m.i.;
- Legge n. 241/1990;
- Norme del codice civile;
- Vigente PIAO approvato con Delibera del CdA n. 132 del 28.03.2023 nel quale è ricompreso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- Vigente Codice di comportamento di Ateneo, accluso nel vigente PIAO approvato con Delibera del CdA n. 132 del 28.03.2023;
- D.P.R. n. 81 del 2023 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- Disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021;
- Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Ulteriori leggi speciali applicabili.

## **Art. 3 – Descrizione e modalità di esecuzione della fornitura**

L'attrezzatura oggetto di fornitura dovrà essere consegnata, resa operativa e validata a completo carico dell'operatore economico, in modo da soddisfare tutte le specifiche del presente Capitolato e degli elaborati di gara. L'appaltatore deve inoltre garantire le seguenti attività, da intendersi integralmente remunerate nel prezzo offerto

in sede di gara: trasporto, scarico, montaggio, posizionamento in loco, raccolta differenziata, smaltimento imballi, installazione, configurazione, formazione, garanzia ecc.

Il trasporto sarà effettuato a cura e spese dell'appaltatore, il quale dovrà provvedere con personale a propria disposizione alla consegna al piano della fornitura nei locali indicati a seguito:

- Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, sito in Napoli, alla Via Tommaso De Amicis, 95, IV piano, Laboratorio C.4.6. (codice NUTS ITF33).

La fornitura deve essere effettuata come indicato di seguito:

- entro 90 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto (o dal verbale di esecuzione anticipata, ai sensi degli artt. 17 co. 8, 9 del d. lgs. 36/2023 s.m.i., e dall'art. 8 della l. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76);

Nel predetto tempo sono compresi il trasporto e la messa in funzione dell'intera fornitura. La consegna della fornitura dovrà avvenire in un'unica soluzione, dopo la fornitura sarà effettuato apposita verifica di conformità. Resta inteso che la fornitura deve essere completata entro i termini temporali sopraindicati.

**L'attrezzatura fornita dovrà essere munita dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea. Il Fornitore dovrà garantire la conformità dell'apparecchiatura alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.**

Ai sensi della disciplina delineata dal D.lgs. 49/2014, l'appaltatore dovrà essere iscritto alla piattaforma R.A.E.E. (Registro Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore, fornendo la relativa certificazione.

Dopo la consegna, andrà effettuata l'installazione e messa in esercizio. Per l'installazione e gli allacciamenti di ogni genere, l'appaltatore dovrà provvedere a:

- l'installazione a regola d'arte delle apparecchiature fornite;
- verifiche di sicurezza elettrica post-installazione come da normativa vigente;
- allacciamento agli impianti esistenti;

L'attrezzatura fornita dovrà essere resa funzionante e consegnata unitamente alla manualistica tecnica d'uso (*hardware e software*) anche su supporto informatico e su di esse sarà effettuata la verifica di funzionalità, intesa come verifica dell'accensione e del funzionamento dell'apparecchiatura (completa di tutti i componenti sia base che opzionali).

L'operatore economico dovrà provvedere allo smaltimento completo del materiale di risulta (gli imballaggi ecc.), a propria cura e spese, come onere compreso nel prezzo di fornitura.

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato speciale di appalto e dell'elaborato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica dell'appaltatore.

#### **Art. 4 – Formazione e assistenza in garanzia**

L'appaltatore dovrà altresì fornire assistenza e supporto alla Stazione appaltante eseguendo attività di formazione (iniziale e avanzata) secondo quanto di seguito previsto. L'appaltatore dovrà svolgere attività formazione.

In aggiunta a quanto sopra, il fornitore dovrà garantire l'estensione della garanzia di fabbrica dell'apparecchiatura oggetto della fornitura per la durata di almeno 36 (trentasei) mesi, a partire dalla data del superamento della verifica di conformità della strumentazione. Tale garanzia dovrà comprendere le riparazioni necessarie al funzionamento ottimale della strumentazione. Dovranno ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione.

## **Art. 5 – Obblighi a carico dell'appaltatore**

L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

L'appaltatore dovrà essere iscritto alla piattaforma R.A.E.E. (Registro Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica, che costituisce obbligazione contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara costituisce pertanto grave inadempimento contrattuale.

Infine, trattandosi di appalto finanziato con fondi a valere sulle risorse del PNRR, l'appaltatore è tenuto al rispetto:

- del principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ossia del "*non arrecare danno significativo*" secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- degli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- degli obblighi di cui all'art. 47 D.L. 77/2021 che risultino applicabili in relazione alla propria dimensione aziendale, nel perseguimento dei principi di pari opportunità, generazionale e di genere, nonché per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili.

## **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto**

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato speciale d'appalto;
- elaborato tecnico di fornitura;
- l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- l'offerta economica dell'appaltatore;
- l'Allegato Informativa Privacy.

## **Art. 7 – Durata del contratto e tempistiche di consegna della fornitura**

L'apparecchiatura oggetto del presente appalto di fornitura dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante, entro 90 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto ovvero dalla consegna anticipata della fornitura. Il termine è inteso comprendere tutte le attività, non solo la "consegna" delle attrezzature, ma anche l'installazione, la configurazione, l'avvio.

## **Art. 8 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia ai termini e alle condizioni contrattuali, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

## **Art. 9 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

Per la disciplina e le ipotesi di eventuale sospensione del contratto trova applicazione l'art. 121 D.lgs. 36/2023.

## **Art. 10 – Fatturazione e pagamenti**

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo **OLMPWJ**, il CIG il **CUP: E63C22000940007 - CUI: F00876220633202300008**, il titolo del progetto **National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA Codice progetto MUR: CN00000041 -Spoke 8 – NextGenerationEU**, solo dopo aver ricevuto comunicazione del certificato di verifica di conformità. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al Responsabile Unico del Progetto; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del Responsabile Unico del Progetto;
- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;
- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

## **Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In particolare, l'appaltatore è tenuto:

- a) a comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste italiane Spa, esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge 136/2010;
- c) ad utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

L'appaltatore deve inserire nei contratti con i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subcontratto.

## **Art. 12 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

La Stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

La Stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

La Stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

## **Art. 13 – Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 117 D.lgs. 36/2023, in vista della sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le caratteristiche e modalità previste dall'art. 106 D.lgs. 36/2023, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e secondo le modalità previste dall'art. 117 co. 8 D.lgs. 36/2023.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture o nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

## **Art. 14 – Sicurezza e duvri**

Nell'esecuzione dell'appalto la ditta aggiudicataria dovrà adottare di propria iniziativa tutte quelle cautele che valgono a prevenire la possibilità di danni in genere e specialmente di infortuni.

Incombe a carico della ditta aggiudicataria qualunque responsabilità per danni provocati dai propri dipendenti, nel corso dell'esecuzione della prestazione, alle persone, alle apparecchiature, alle opere, alle suppellettili del Dipartimento o di terzi.

Il Fornitore risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o alle strutture esistenti causati dallo svolgimento della fornitura, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento da responsabilità civili e penali, senza diritto di rivalsa o di compenso nei confronti dell'Amministrazione e del personale da esso preposto al controllo ed alla verifica del servizio.

Inoltre, tenuto conto che l'appalto ha ad oggetto la fornitura della strumentazione, con allaccio alla rete elettrica e comunque con un tempo di installazione pari o inferiore ai 5 giorni/uomo, conformemente agli indirizzi ricevuti dalla competente Ripartizione Prevenzione e Sicurezza, non risulta necessaria l'elaborazione del DUVRI. Tuttavia, il fornitore è tenuto a adottare ogni cautela necessaria per assicurare il pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed a valutare, prima dell'inizio dell'appalto, l'esistenza di ulteriori e/o diversi rischi interferenziali non già previsti, che, se rilevati, dovranno essere portati a conoscenza dell'Amministrazione al fine dell'eventuale successiva stesura del DUVRI.

## **Art. 15 - Responsabilità verso i terzi**

La ditta appaltatrice è unica responsabile verso il Dipartimento e/o verso terzi, e risponderà di tutti gli eventuali danni causati alle persone, alle cose o alle strutture esistenti che comunque derivassero dall'esecuzione del servizio, senza diritto di rivalsa o di compenso nei confronti del predetto Dipartimento e del personale da essa preposto al controllo ed alla verifica del servizio.

## **Art. 16 - Obblighi dell'impresa nei confronti dei propri dipendenti**

L'impresa appaltatrice per tutta la durata dell'appalto si obbliga ad applicare condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali.

Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora l'impresa appaltatrice non ottemperi a tale obbligo, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell'Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette. In fase di esecuzione l'Amministrazione si riserva il controllo in merito alla coerenza di comportamento da parte dell'appaltatore rispetto a quanto offerto in sede di gara. Il personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto è alle dipendenze dell'Aggiudicataria e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti di questa Amministrazione.

Il personale dovrà essere dotato di attrezzature da lavoro conformi alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione alla specifica attività da svolgere.

L'Aggiudicataria dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte di questa Amministrazione.

L'Aggiudicataria dovrà, altresì, applicare nei confronti dei suddetti soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria.

L'Aggiudicataria dovrà continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra l'Amministrazione si riserva di non liquidare le fatture.

L'Aggiudicataria dovrà tenere indenne il Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa avanzata nei propri confronti da parte dei dipendenti dell'Aggiudicataria.

L'Aggiudicataria è tenuta al rispetto del Codice Etico adottato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II.

#### **Art. 17– Divieto di cessione del contratto**

Fatta salva l'ipotesi di modifica soggettiva di cui all'art. 120, co. 1, lettera d) D.lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

#### **Art. 18 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 D.lgs. 36/2023, per le cessioni di crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione).

#### **Art. 19– Subappalto**

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 D.lgs. 36/2023 è ammesso il subappalto, alle condizioni, limiti e modalità ivi riportati.

#### **Art. 20 – Penali**

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni e/o nella consegna dei beni oggetto di fornitura rispetto alle tempistiche del contratto e del capitolato sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo.

La penale giornaliera è pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterrà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza



alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

Inoltre, ai sensi dell' art 47 comma 3 del D.L. n. 76 del 2021, convertito con legge n. 108 del 2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 sono tenuti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta. L' operatore economico è tenuto altresì a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere ed alla consigliera regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l' applicazione delle penali di cui all' art 47 comma 6 del D.L. n. 76 del 2021 convertito con legge n. 108 del 2021 da commisurare alla gravità della violazione e proporzionali all' importo del contratto o alle prestazioni dello stesso (art. 47 comma 6 e per la quantificazione art. 50 del D.L. 77/2021), nel limite massimo del 20 % dell'importo netto contrattuale, nonché l' impossibilità di partecipare, in forma singola/associata, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ad investimenti finanziati con risorse a valere su PNRR.

### **Art. 21 – Risoluzione del contratto**

La Stazione appaltante può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 36/2023, qualora si verifichino le ipotesi, i presupposti e le condizioni ivi riportati.

In particolare, il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Laddove venga accertata un grave inadempimento ai sensi del primo periodo verrà avviata in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023. All'esito del procedimento, la Stazione appaltante, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal paragrafo precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la Stazione Appaltante gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto tale termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali irrogate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite.

### **Art. 22 – Recesso dal contratto**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 co. 4-ter e 92 co. 4 D.lgs. 159/2011, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, può recedere dal contratto in qualunque momento tenendo indenne l'appaltatore mediante pagamento delle forniture regolarmente eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle forniture fino a quel punto eseguite.

#### **Art. 23– Certificato di verifica di conformità.**

Entro 30 giorni dall'ultimazione della fornitura, procederà alla verifica di conformità, ai sensi dell'art. 37 dell'Allegato II.14 al Codice, per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni di fornitura, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

#### **Art. 24 – Definizione delle controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.lgs. 36/2023, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

#### **Art. 25 – Spese contrattuali**

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 26 Elezioni di Domicilio**

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

**Responsabile Unico del Progetto**

Dott. Paolo Luciano